

AREA LEGAL



CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Pubblicato il piano di investimenti del Green Deal europeo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'aumento di capitale sottoscritto e non versato non può determinare l'esclusione del socio moroso

Criteri di idoneità del grado di aggiornamento della situazione patrimoniale
Effetti della sentenza tra creditore e un condebitore sugli altri condebitori solidali
Validità della confisca di un immobile in caso di pignoramento da parte dell'istituto di credito
Obbligo di procurare l'acquisto nel caso di preliminare di vendita di bene altrui
Rilevanza della particolare tenuità del fatto nei casi di responsabilità amministrativa degli enti
Successione automatica nei contratti in seguito alla cessione d'azienda

Pubblicato il piano di investimenti del Green Deal europeo

Commissione Europea – Comunicazione sul "piano di investimenti per un'Europa sostenibile" del 14 gennaio 2020

La Commissione europea ha pubblicato la comunicazione sul "piano di investimenti per un'Europa sostenibile" che mira a finanziare la transizione verde per la realizzazione dell'obiettivo del Green Deal europeo, sul raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. In tema di strumenti finanziari, il piano intende finanziare nei prossimi dieci anni la transizione verde attraverso la mobilitazione di 1.000 miliardi di Euro per investimenti sostenibili. Sul punto, il bilancio dell'Ue parteciperà con una quota consistente della spesa pubblica, portando al 25% la quota della spesa europea dedicata alle questioni climatiche, mentre il fondo InvestEU finanzierà gli investimenti sostenibili in tutti i settori dell'economia e contribuirà a diffondere pratiche sostenibili tra investitori pubblici e privati. La Commissione, prevede anche di utilizzare misure legislative e incentivi che tengano conto delle esternalità delle attività produttive ai fini dell'applicazione del principio "chi inquina paga". Inoltre, al fine di fornire un sostegno alle regioni che saranno colpite in misura particolare dalla transizione, in quanto dipendenti dalle industrie che utilizzano i combustibili fossili, verrà adoperato il c.d. "meccanismo per una transizione giusta". Tale meccanismo si compone di: i) un fondo che mira a sostenere i lavoratori, le PMI, le start-up e gli incubatori impegnati a creare nuove opportunità economiche per le aree interessate, sostenendo anche gli investimenti a favore della transizione all'energia pulita; ii) un sistema specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU per attrarre investimenti privati a beneficio delle regioni interessate; iii) uno strumento di prestito per il settore pubblico, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, per accordare prestiti al settore pubblico, destinati ad esempio agli investimenti nelle reti di teleriscaldamento e alla ristrutturazione edilizia.

torna su

L'aumento di capitale sottoscritto e non versato non può determinare l'esclusione del socio moroso

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 21 gennaio 2020 n. 1185

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato che, qualora il socio di una S.r.l. sia moroso nel versamento dovuto a seguito della sottoscrizione di quote relative ad un aumento del capitale sociale, tale socio non può essere escluso dalla società, in quanto l'esclusione coinvolgerebbe anche la quota che gli apparteneva anteriormente alla deliberazione di aumento del capitale sociale. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, la morosità del socio, non potendo provocare la sua esclusione, può determinare unicamente la riduzione del capitale sociale per la misura corrispondente al valore nominale della quota la cui sottoscrizione non è stata onorata. E ciò al fine precipuo, perseguito dalla disciplina societaria, di tutelare l'integrità del capitale sociale che, invece, nel caso in cui si consentisse nell'ipotesi de qua di procedere all'esclusione del socio, subirebbe una riduzione non solo nominale ma anche reale. Al contrario, soltanto nel caso in cui lo statuto disponga l'indivisibilità della quota del socio, la quota sottoscritta in sede di aumento del capitale non può essere considerata autonoma risetto alla quota di cui il socio era precedentemente titolare, con la conseguenza che, trattandosi di una quota unica, la morosità può comportare l'esclusione del socio dalla società.

torna su

Criteri di idoneità del grado di aggiornamento della situazione patrimoniale

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 21 gennaio 2020 n. 1187

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che, in tema di riduzione del capitale sociale per perdite, il grado di aggiornamento della relazione in cui va esposta la situazione patrimoniale della società deve essere sempre valutato in relazione a ciascun caso concreto, tenendo conto almeno di due possibili varianti: i) la dimensione della società e la conseguente complessità dei rilevamenti contabili che la riguardano; ii) l'esistenza di eventuali fatti sopravvenuti idonei a far fondatamente supporre che la situazione patrimoniale, rispetto alla data di riferimento della relazione degli amministratori, possa essere mutata nel frattempo in modo significativo. Invero, la norma dell'art. 2446 c.c. si fonda sul principio secondo cui l'assemblea deve essere sempre dettagliatamente e adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società. Nel caso in questione, ad avviso della Suprema Corte, la comunicazione ai soci dell'ultimo bilancio di esercizio, effettuata nell'assemblea chiamata a discuterlo e nella quale era stata evidenziata la perdita di esercizio posta alla base della decisione di azzerare il capitale e di ricapitalizzare la società, risultava idoneo ad assolvere l'obbligo informativo sullo stato patrimoniale della società. Nella specie, peraltro, il bilancio era stato allegato alla nota integrativa dove erano state illustrate le necessità che hanno determinato le operazioni di intervento sul capitale sociale, tutta la documentazione era stata posta nella disponibilità dei soci prima dell'assemblea e non risultavano sopravvenuti fatti che potessero modificare la situazione patrimoniale rappresentata nel suddetto bilancio.

torna su

Effetti della sentenza tra creditore e un condebitore sugli altri condebitori solidali

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 gennaio 2020 n. 1099

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che ai sensi del primo comma dell'art. 1306 c.c., la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri debitori, i quali, tuttavia, possono opporla al creditore qualora questa non sia fondata su ragioni personali al condebitore. Dunque, il condebitore solidale, rimasto estraneo al giudizio, non è vincolato dalla sentenza ma può invocarla, opponendola al creditore comune, qualora si fondi su ragioni comuni a tutti i condebitori solidali e non al solo condebitore coinvolto nel giudizio. Ad avviso della Suprema Corte, la norma in esame ha una valenza generale e non può essere circoscritta al solo rapporto fra creditore e altri debitori solidali, dovendo, invece, ritenersi applicabile anche nei casi di giudizio di regresso tra condebitori ex art. 1299 c.c.. Pertanto, i condebitori solidali che non hanno partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di uno di essi assumono, rispetto al giudicato formatosi in quella sede, veste di terzi sia nei confronti del creditore che nei confronti del coobbligato che agisce in via di regresso, e, come terzi, sia nel primo che nel secondo caso, non possono subire gli effetti propri della cosa giudicata.

torna su

Validità della confisca di un immobile in caso di pignoramento da parte dell'istituto di credito

Corte di Cassazione – I Sezione Penale – Sentenza del 17 gennaio 2020 n. 1782

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha precisato che la confisca di un immobile oggetto di garanzia ipotecaria, disposta nell'ambito di un procedimento penale per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, resta valida nonostante il pignoramento da parte dell'istituto di credito che aveva erogato il mutuo senza aver svolto preliminarmente le dovute indagini. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la buona fede dell'istituto bancario non può essere dimostrata attraverso il generico richiamo alla regolarità formale della pratica di erogazione del mutuo. Al contrario, la banca è tenuta a dimostrare di avere realizzato, nel momento precontrattuale, una approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti destinatari del finanziamento, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del debitore e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante. Invero, è necessario dare prova della piena trasparenza e linearità della condotta dell'ente erogatore, tale da escludere che in previsione di ordinario recupero del credito l'istituto bancario abbia fatto affidamento su capacità finanziarie occulte e non derivanti dallo svolgimento di attività produttive o lavorative lecite. Nel caso in esame, invece, tale dimostrazione risultava del tutto assente, non essendo emersa dall'esame della pratica di finanziamento l'avvenuta verifica della autonoma capacità di risparmio tanto del destinatario della erogazione che del soggetto garante.

torna su

Obbligo di procurare l'acquisto nel caso di preliminare di vendita di bene altrui

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 16 gennaio 2020 n. 787

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in tema di contratto preliminare di vendita, non è applicabile il disposto dell'art. 1479 co. 1 c.c., secondo il quale il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se, nel frattempo, il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurare l'acquisto fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, indipendentemente dalla conoscenza del promissario compratore dell'altruità del bene. Analogamente, i promissari acquirenti non sono inadempimenti all'obbligo di stipulare il definitivo entro il termine pattuito se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non sia ancora divenuto proprietario del bene, con la conseguenza che quest'ultimo non può avvalersi della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita per il caso di inutile decorso del termine.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Rilevanza della particolare tenuità del fatto nei casi di responsabilità amministrativa deali enti

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 15 gennaio 2020 n. 1420

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., non è applicabile agli enti soggetti alla forma di responsabilità amministrativa disciplinata dal D.lgs. 231/2001. Ed infatti, con riferimento alla persona fisica è la legge che esclude la punibilità quando l'offesa che deriva dalla sua condotta non è particolarmente grave, mentre nulla è previsto in tal senso in relazione alla persona giuridica nel cui interesse o vantaggio è stato commesso quel reato. Pertanto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato, e che la prima permane anche nei casi in cui l'autore del reato presupposto non sia stato identificato o non sia imputabile, o il reato presupposto sia estinto per causa diversa dall'amnistia, si deve ritenere che analogamente la non punibilità della persona fisica per la particolare tenuità del fatto non sia idonea ad esonerare l'ente , nel cui interesse o vantaggio l'illecito è stato commesso, dalla relativa responsabilità.

torna su

Successione automatica nei contratti in seguito alla cessione d'azienda

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 3 gennaio 2020 n. 15

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che, nei casi di cessione d'azienda si produce di diritto la successione automatica del cessionario in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio. L'art. 2558 c.c., dunque, che disciplina tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti. Ad avviso della Suprema Corte, il trasferimento in blocco di tutti i rapporti contrattuali inerenti all'azienda ceduta, che non necessita dalla volontà delle parti stipulanti e del consenso del contraente ceduto, risponde all'esigenza di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Tale interesse, infatti, rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it